

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi ha facoltà di parlare.

**CALISSANO, ministro delle poste e dei telegrafi.** La parola « convenienza » si riferisce al criterio che porta l'Amministrazione per accogliere o no le domande. Invece la condizione specifica è quella prevista dalla seconda frase, cioè: che l'ufficio possa giovare ad un gruppo di abitanti per i quali, come per il pubblico in genere l'ufficio deve essere aperto.

**ALBANESE.** La ringrazio.

**PRESIDENTE.** Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 10, con l'emendamento proposto dall'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi.

(È approvato).

#### Art. 11.

« La scelta del collegamento spetta esclusivamente all'Amministrazione, la quale si riserva anche il diritto di variare in ogni tempo il tracciato delle linee, secondo i criteri che regolano lo sviluppo generale della rete telegrafica, senza che per questo i comuni ed i privati, che hanno concorso per la costruzione di dette linee, abbiano titolo a rimborsi o compensi di sorta.

« In ogni caso, tanto i materiali delle linee telegrafiche costruite, quanto gli apparati degli uffici impiantati col concorso dei comuni o dei privati, restano di esclusiva proprietà dello Stato ».

L'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi propone che al primo comma, dopo le parole: « i comuni », si aggiunga: « gli enti, le società »; e che al secondo comma, dopo le parole: « col concorso dei comuni o dei privati, ecc. » si dica: « col concorso dei comuni o di altri ».

Non essendovi osservazioni in contrario, metto a partito questo articolo 11 così modificato.

(È approvato).

#### Art. 12.

« Ove il nuovo servizio non possa impiantarsi nell'ufficio postale, il comune o il privato richiedente sarà tenuto a provvedere e mantenere il locale convenientemente arredato ».

L'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi propone che alle parole: « il comune o il privato richiedente, ecc. », si so-

stituiscano le altre: « il comune o gli altri richiedenti di cui all'articolo 10 saranno tenuti, ecc. ».

Non essendovi osservazioni in contrario, metto a partito l'articolo 12 così modificato.

(È approvato).

L'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi propone poi la seguente disposizione transitoria:

« Ai comuni che hanno richiesto l'impianto del telegrafo, ed ai quali sono stati notificati, avanti la promulgazione della presente legge, gli oneri stabiliti dalle norme in vigore, sarà consentito di optare per l'uno o per l'altro sistema di contributo nelle spese.

« La relativa dichiarazione dovrà essere fatta anteriormente alla concessione ».

Non essendovi osservazioni in contrario metto a partito questa disposizione transitoria, che diverrà l'articolo 13.

(È approvata).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Discussione del disegno di legge: Costruzione di nuove linee telefoniche intercomunali coi fondi stanziati dall'articolo 5 della legge 24 marzo 1907, n. 121.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Costruzione di nuove linee telefoniche intercomunali coi fondi stanziati dall'articolo 5 della legge 24 marzo 1907, n. 121.

Se ne dia lettura.

**DE AMICIS, segretario, legge:** (Vedi *Stam-pato*, n. 1137-A).

**PRESIDENTE.** La discussione generale è aperta.

L'onorevole Celesia ha facoltà di parlare.

**CELESIA.** Onorevoli colleghi, mi permetto di presentare all'onorevole ministro, non dirò una raccomandazione, perchè, purtroppo, la mia raccomandazione personale già fatta a questo proposito pare abbia avuto un esito così negativo che io non mi permetto di rinnovarla; ma una constatazione di fatto.

La legge del 6 luglio 1911 assicura le comunicazioni telefoniche tra i capoluoghi di circondario ed i capoluoghi di provincia. Questa legge è stata applicata a tutta l'Ita-